

Art. 23

*Dirigente dell'istituzione scolastica e formativa*

1. Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Spettano al dirigente autonomi poteri di gestione, di organizzazione del lavoro, di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare il dirigente organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il dirigente dell'istituzione:

- a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
- b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento;
- c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24;
- e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente dell'istituzione può avvalersi di docenti ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

4. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

4 bis. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica e formativa provinciale il dirigente dell'istituzione propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti e nel rispetto della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

4 ter. Prima di proporre gli incarichi il dirigente dell'istituzione definisce i criteri volti a orientarlo, ove possibile in relazione alle caratteristiche professionali dei docenti disponibili nell'ambito di appartenenza, nel conferimento degli incarichi medesimi. Il dirigente riferisce al consiglio dell'istituzione relativamente ai criteri che intende adottare. I criteri hanno ad oggetto, tra l'altro, la specificazione di competenze professionali utili alla realizzazione di progetti e attività che connotano in modo specifico e peculiare il progetto d'istituto e di abilità personali, quali la flessibilità, la capacità di lavorare in gruppo, di coordinare, di organizzare e di pianificare.

4 quater. Il dirigente dell'istituzione formula la proposta d'incarico in coerenza con il progetto d'istituto previsto dall'articolo 18, tenuto conto dei criteri definiti ai sensi del comma 4 ter. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il progetto d'istituto. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, con particolare attenzione per quelle specificate nei criteri previsti dal comma 4 ter, e possono essere svolti colloqui. I colloqui sono svolti anche al fine di valutare l'aderenza delle competenze professionali possedute a quelle specificate dai criteri anche in attuazione di quanto previsto dal progetto di istituto. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi

conferiti e dei curriculum dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica e formativa.

4 quinquies. Nel conferire gli incarichi ai docenti il dirigente dell'istituzione dichiara l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

4 sexies. L'incarico è assegnato dal dirigente dell'istituzione e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte d'incarico opta tra quelle ricevute. La Provincia conferisce gli incarichi ai docenti che non hanno ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente dell'istituzione.

4 septies. Relativamente ai posti individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 86, comma 2 bis, possono essere conferiti incarichi triennali ai docenti assunti a tempo indeterminato da parte di dirigenti di due istituzioni scolastiche rientranti nel medesimo ambito territoriale. Questa facoltà è riconosciuta ai dirigenti delle istituzioni formative provinciali.

4 octies. La Provincia, sentite le organizzazioni sindacali, definisce le procedure gestionali e le modalità organizzative e di coordinamento per l'assegnazione degli incarichi e dei relativi rinnovi.